



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE IMPRESE E SOCIETÀ E PER LA LORO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE IMPRESE E SOCIETÀ E PER LA LORO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Visto l'art. 3-bis comma 1 del d. lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: *"...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale..."*;
- Visto l'art. 5 bis comma 1 dello stesso 'Codice' che stabilisce: *"La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione..."*;
- Visti l'art. 16 comma 6 bis del DL n. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012 così come modificati dall'art. 37 della legge n. 120/2020 – che prevedono che le domande di prima iscrizione delle società e delle imprese individuali nel registro delle imprese debbano necessariamente contenere il domicilio digitale dell'impresa;
- Valutato che le norme richiamate fissano il termine del 1° ottobre 2020 affinché le imprese individuali e le società già iscritte nel registro delle imprese comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese;
- Tenuto conto che le misure previste dall'art. 37 del DL n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate *"Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice"*;
- Visto l'art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 secondo cui, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica alle società inadempienti la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e assegna contestualmente e d'ufficio *"...un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche...presso il cassetto digitale dell'imprenditore"*;
- Valutato che la norma richiamata non esplicita l'imposizione di alcuna comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio agli interessati, ma che tuttavia – nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa – si ritiene opportuno dare evidenza ai soggetti verso i quali il provvedimento finale è destinato a



produrre effetti diretti;

- Visto l'art. 5 comma 2 DL 179/2012 secondo cui, scaduto il termine dell'1 ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica alle imprese individuali inadempienti *"...previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni..."* la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata e assegna contestualmente il domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- Valutato che si tratta di procedimenti d'ufficio regolati da disposizioni speciali, che non richiedono alla pubblica amministrazione il sostenimento di oneri di notificazione cartacea, i quali sembrano anzi indirettamente esclusi dalla stessa previsione dell'art. 5 comma 2 del DL 179/2012, che dispone che dallo svolgimento di tali attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- Visto anche l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 che dispone: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;
- Ritenuto che tali procedimenti semplificati di comunicazione o notificazione alle imprese siano applicabili tutte le volte in cui si debba dare corso ad aggiornamenti dei dati iscritti nel registro delle imprese riguardanti una vasta pluralità di destinatari e con un unico oggetto e che tale contesto ricorra anche per l'assegnazione d'ufficio e per l'iscrizione dei domicili digitali alle imprese o società;
- Considerato che il procedimento di assegnazione del domicilio digitale in esame, possiede le caratteristiche citate quanto ad unicità di oggetto e numerosità dei destinatari e che, pertanto, è possibile stabilire forme di pubblicità diverse dalla comunicazione personale da effettuarsi con raccomandata postale A/R;
- Valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione all'albo camerale informatico della comunicazione di avvio del procedimento unitamente all'elenco delle imprese destinatarie della comunicazione, per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in almeno trenta giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;
- Considerato che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del



procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

- Preso atto che Unioncamere con lettera del 23.05.2022 (prot. camerale 16763/2022) ha fornito indirizzi operativi sul tema e ha comunicato che il "Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio" è in grado di erogare il domicilio digitale con le caratteristiche e i limiti tecnici previsti dall'art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 DL 179/2012, ed è pertanto possibile avviare e gestire i procedimenti d'ufficio richiamati da tali disposizioni;
- Visto l'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 che prevede che nel sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni siano pubblicate "*...le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta*";
- Valutato che, in ottemperanza a tale norma, è opportuno definire regole di dettaglio per dare attuazione agli articoli 16 comma 6 bis DL 185/2008 e 5 comma 2 DL 179/2012, sopra ricordati, qualora riguardino un ampio numero di destinatari;
- Ritenuto che la normativa di dettaglio sia utile per organizzare l'attività dell'ufficio del registro delle imprese e per regolare la gestione delle comunicazioni sia dirette alle imprese inadempienti sia quelle trasmesse dagli operatori economici all'ufficio;
- Considerato che la comunicazione di Unioncamere sopra richiamata evidenzia l'opportunità che le camere di commercio si dotino di un atto regolamentare al fine di disciplinare le modalità attraverso cui gestire questi procedimenti d'ufficio;
- Tenuto conto dello schema di atto regolamentare proposto da Unioncamere;
- Visto l'art. 15 comma 2 dello statuto della Camera di Commercio Venezia Giulia che prevede che i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto medesimo siano approvati dal Consiglio Camerale;

Tutto ciò premesso, sono introdotte le seguenti disposizioni regolamentari per organizzare le attività dell'ufficio del registro delle imprese Venezia Giulia nell'assegnazione dei domicili digitali alle imprese individuali e società inadempienti.

Art. 1 Definizioni



Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “Albo camerale online” – l’Albo di cui all’art. 62 del R.D. n. 2011/1934, presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari si intendono ora assolti con la pubblicazione degli atti nel sito informatico della Camera di Commercio, secondo quanto disposto dall’art. 32 della legge n. 69/2009;
- b) “Assegnazione massiva del domicilio digitale” – l’assegnazione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali e società;
- c) “Cassetto digitale dell’imprenditore” – la piattaforma digitale prevista dall’art. 16 comma 6 bis DL n. 185/2008 e dall’art. 5 comma 2 DL n. 179/2012, disponibile per ogni impresa all’indirizzo web <https://impresa.italia.it>;
- d) “Diffida” – l’atto di diffida destinato alle imprese individuali che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese, ai sensi dall’art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012;
- e) “Domicilio digitale assegnato d’ufficio” – il domicilio digitale valido solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, assegnato dall’ufficio del registro delle imprese in base agli artt. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e 5 comma 2 DL n. 179/2012 alle società e alle imprese individuali inadempienti;
- f) “Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio” – il gestore previsto dall’art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e dall’art. 5 comma 2 DL 179/2012 quale soggetto incaricato dell’erogazione del domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore;
- g) “Iscrizione d’ufficio” – l’iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale assegnato dall’ufficio del registro delle imprese;
- h) “Iscrizione massiva d’ufficio” – l’iscrizione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali o società.
- i) “Procedimento d’ufficio” – il procedimento amministrativo avviato dall’ufficio del registro delle imprese al fine di assegnare e iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale di cui alla lettera e);
- j) “Procedimento massivo” – il procedimento d’ufficio di cui alla lettera i) avviato contemporaneamente per più imprese individuali o società con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento;
- k) “Registro delle imprese” – il registro di cui all’art. 2188 del codice civile e all’articolo 8



della Legge n. 580/1993;

- l) “Sito istituzionale” – il sito web ufficiale della Camera di Commercio Venezia Giulia di cui all’URL <https://www.vg.camcom.it/>;
- m) “Ufficio del registro delle imprese” – l’ufficio istituito presso la camera di commercio dall’art. 8 comma 1 della Legge n. 580/1993, che provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli artt. 2188 e seguenti del codice civile.

Art. 2

Gestione massiva e periodica delle assegnazioni d’ufficio dei domicili digitali

- 1. L’Ufficio del registro delle imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali o società che ne siano prive – ai sensi degli articoli 16 comma 6 bis DL 185/2008 e art. 5 comma 2 DL 179/2012 – o il cui domicilio digitale sia stato previamente cancellato d’ufficio a causa dell’inattività o revoca dello stesso.
- 2. Le comunicazioni degli utenti e dei terzi in genere relative all’assenza del domicilio digitale in capo a singole imprese o società sono ordinariamente gestite nell’ambito dei flussi di lavoro periodici e cumulativi indicati al comma precedente.

Art. 3

Assegnazione d’ufficio dei domicili digitali e loro iscrizione: fasi del procedimento

- 1. L’assegnazione massiva d’ufficio dei domicili digitali alle imprese avviene essenzialmente mediante le fasi procedurali di seguito illustrate:
 - a) estrazione e verifica degli elenchi di imprese individuali o società prive di domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese;
 - b) pubblicazione sul sito istituzionale della comunicazione cumulativa (cd. ‘massiva’) di avvio del procedimento di assegnazione d’ufficio del domicilio digitale alle imprese individuali che ne siano prive, con contestuale diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione;
 - c) pubblicazione su sito istituzionale della comunicazione cumulativa (cd. ‘massiva’) di avvio del procedimento di assegnazione d’ufficio del domicilio digitale alle società con invito a presentare regolare domanda di iscrizione entro il termine fissato dal Conservatore del registro delle imprese;
 - d) diffusione della notizia dell’avvio del procedimento massivo mediante comunicazione alle associazioni di categoria e/o agli ordini professionali interessati ed eventualmente mediante pubblicazione sui profili istituzionali social web della



Camera di Commercio;

- e) gestione delle comunicazioni e interlocuzioni con l'utenza, anche al fine di permettere la regolarizzazione e quindi l'iscrizione – medio tempore – dei domicili digitali comunicati dalle imprese individuali o dalle società, senza incorrere in violazione;
- f) definizione dell'elenco finale delle imprese individuali e delle società destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, caricamento del suddetto elenco, nel formato previsto, nello strumento messo a disposizione dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ed avviando l'elaborazione dei lotti definiti;
- g) assegnazione cumulativa (cd. 'massiva') dei domicili digitali e loro messa a disposizione nel cassetto digitale di ogni imprenditore individuale o società, ad opera del gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio, secondo quanto previsto dagli articoli 16 comma 6 bis del DL n. 185/2008 e 5 comma 2 del DL n. 179/2012;
- h) iscrizione cumulativa (cd. 'massiva') dei domicili digitali nel registro delle imprese. L'iscrizione avviene ordinariamente lo stesso giorno in cui vengono svolte le attività sub g) ed è compiuta, con modalità automatizzate, dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio;
- i) contestualmente a quanto indicato sub g) emissione cumulativa (cd. 'massiva') del verbale di accertamento sanzionatorio in capo alle imprese o società che abbiano omesso l'adempimento. La notifica del verbale ai titolari delle imprese individuali e ai legali rappresentanti delle società è compiuta presso il domicilio digitale così assegnato d'ufficio.

Art. 4

Comunicazione di avvio del procedimento e diffida

1. La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida – di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) – è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi.
2. La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque



giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida.

3. La comunicazione massiva di avvio del procedimento di cui all'art. 3 lettera c) è effettuata con le modalità indicate dal primo comma quando disposta dal Conservatore del registro delle imprese.
4. Qualora l'ufficio del registro delle imprese riceva e iscriva il domicilio digitale comunicato dall'impresa/società nelle more del procedimento d'ufficio, l'iscrizione compiuta determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio.

Art. 5

Conclusione del procedimento e termini

1. Il procedimento di assegnazione massiva dei domicili digitali si conclude alternativamente:
 - Con l'adozione del provvedimento di iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese;
 - con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o la società comunichi il proprio domicilio digitale ai sensi del comma 4 dell'art. 4.
2. Il procedimento descritto nell'art. 3 si conclude entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 6

Diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali

1. Il Conservatore del registro delle imprese può disporre che la notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali sia inoltre diffusa mediante altri canali – quali ad esempio direct mailing, newsletter, social web istituzionali, comunicazioni alle associazioni di categoria o agli ordini professionali interessati – al fine di favorire la più ampia conoscenza dello stesso e l'adempimento spontaneo da parte delle imprese individuali o delle società.

Art. 7

Responsabile del procedimento e soggetto titolare del potere sostitutivo



1. Il responsabile del procedimento è individuato nel Conservatore del registro delle imprese. Al responsabile del procedimento è demandato il compito di curare l'intero procedimento, dall'avvio alla conclusione, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali nel registro delle imprese, gestendo anche le comunicazioni con gli utenti e con i terzi, assicurando la partecipazione degli interessati al procedimento. Allo stesso modo, il responsabile del procedimento relativo all'emissione massiva e alla successiva gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio è individuato nel Conservatore del registro delle imprese.
2. L'assegnazione massiva dei domicili digitali e la loro iscrizione massiva nel registro delle imprese è compiuta ordinariamente dal gestore del sistema informativo nazionale su richiesta del Conservatore del registro delle imprese
3. Il Segretario Generale è il soggetto titolare del potere sostitutivo in merito a tutte le fasi dei procedimenti massivi, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali e l'emissione e gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio.

Art. 8

Disattivazione e dismissione del domicilio digitale assegnato d'ufficio

1. Il domicilio digitale assegnato d'ufficio viene disattivato qualora l'impresa comunichi, con apposita domanda telematica, il proprio nuovo domicilio digitale.
2. In caso di cancellazione dell'impresa o della società dal registro delle imprese, il domicilio digitale assegnato d'ufficio viene mantenuto attivo per dodici mesi: decorso tale termine viene disattivato.
3. Con la disattivazione viene inibita la ricezione di nuovi messaggi ma il titolare dell'impresa individuale o il rappresentante della società può continuare ad accedere, per ulteriori centottanta giorni, al domicilio digitale assegnato d'ufficio attraverso il cassetto digitale dell'imprenditore; decorso tale lasso di tempo l'accesso al domicilio digitale, già disattivato, diviene indisponibile.

Art. 9

Tutela della riservatezza "Privacy"

1. La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento/atto di indirizzo avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.



Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di efficacia della deliberazione che lo approva ed è con esso pubblicato nella sezione dell'Albo camerale online del sito istituzionale dell'Ente.